Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 25 marzo 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1758.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2819 e successivi;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Viste le proposte relative a modifiche dello statuto dell'Ateneo anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Gli articoli dal 238 al 245 vanno sostituiti dai seguenti:

Art. 238. — E' istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia una scuola speciale per bibliotecari ed archivisti paleografi.

Essa attinge i fondi per il suo funzionamento da quelli normali della Università e dai fondi che le pervengono da enti privati e da singoli. Tutti questi fondi saranno integralmente spesi per l'incremento della suddetta scuola; gli acquisti di materiale debbono essere regolarmente inventariati.

Art. 239. — Alla scuola possono iscriversi i laureati di tutte le Facoltà, purchè provvisti dell'attestato di maturità classica.

Il corso ha normalmente la durata di due anni.

Art. 240. — Le materie d'insegnamento sono:

1) paleografia latina;
2) paleografia greca e papirologia;
3) diplomatica e scienze ausiliarie della storia;
4) bibliografia generale e speciale;
5) archivistica (con esercitazioni);
6) biblioteconomia (con esercitazioni);
7) lingua e letteratura latina del medioevo;
8) storia del basso Impero e bizantina;
9) storia medioevale;
10) istituzioni giuridiche medioevali;
11) bibliologia;
12) critica delle fonti narrative medioevali;
13) storia delle arti decorative, del manoscritto e del libro;
14) filologia romanza;
15) storia della lingua italiana.

Queste materie potranno essere insegnate o come corsi ufficiali, o come parte del corso dei professori di altre discipline più comprensive.

Art. 241. — La scuola conduce a due diversi diplomi:

a) di bibliotecario-paleografo;
b) di archivista-paleografo.

Per il conseguimento del diploma di bibliotecario-paleografo sono materie obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 6 e 11 (paleografia latina, biblioteconomia, bibliologia); sono invece complementari le altre, fra le quali ogni studente potrà scegliere non meno di quattro corsi.

Per il conseguimento del diploma di archivista-paleografo sono materie obbligatorie quelle segnate ai numeri 1, 3 e 5 (paleografia latina, diplomatica e scienze ausiliarie della storia, archivistica); complementari le altre, fra le quali ogni studente potrà scegliere non meno di quattro corsi.

L'esame di paleografia latina e quello di paleografia greca e papirologia saranno preceduti dalla iscrizione, con transunto ed illustrazione critica, di un testo giuridico e letterario, fatto in un'aula della Università.

Gli iscritti alla scuola non potranno conseguire il diploma di bibliotecario-paleografo se non avranno dimostrato di conoscere altre due lingue moderne oltre alla italiana (francese e tedesco o inglese). Sarà pure obbligatorio che abbiano nozioni pratiche di schedatura in lingue romanze, germaniche, slava ed orientali; alle quali nozioni la scuola predisporrà personale adatto per esercitazioni.

Per il diploma di archivista-paleografo saranno invece richieste fondate nozioni di lingua francese e spagnola e conoscenza della lingua tedesca o inglese.

Nessun alunno potrà sostenere l'esame di diploma se non abbia riportato l'attestazione di aver conseguito una sufficiente pratica in esercitazioni che la scuola stessa predisporrà.

L'esame di diploma consisterà nella trattazione scritta di un tema di biblioteconomia (per i bibliotecari), di archivistica (per gli archivisti) e, per gli uni e per gli altri, di materie affini.

Art. 242. — Agli iscritti potrà essere concessa eccezionalmente l'abbreviazione di un anno quando il Consiglio della scuola lo riconosca giustificato in rapporto alla loro preparazione speciale.

Art. 243. — Alla direzione della scuola si provvederà nei modi previsti dallo statuto della Facoltà per le proprie scuole di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 244. — Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti di essa e presieduto dal direttore.

Art. 245. — Agli iscritti potranno essere conferiti borse o sussidi per perfezionarsi, visitando archivi o biblioteche italiane e straniere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1759.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 1759. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

IRAK: *Legazione d'Italia* - Bagdad.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947, n. 1760.

Riduzione a Consolato di 1ª categoria del Consolato generale di 1ª categoria in Monaco, elevazione a Consolato generale di 1ª categoria del Consolato di 1ª categoria in Francoforte, istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria in Berlino e istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Amburgo.

N. 1760. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Consolato generale di 1ª categoria in Monaco viene ridotto a Consolato di 1ª categoria, il Consolato di 1ª categoria in Francoforte viene elevato a Consolato generale di 1ª categoria e vengono istituiti un Consolato generale di 1ª categoria in Berlino e un Consolato di 1ª categoria in Amburgo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1761.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1761. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 93.600 nominali, in titoli di Stato rendita 5 %, disposta in suo favore dal prof. Arturo Bianchi, in nome e in rappresentanza del Comitato per le onoranze al prof. Nicolò Giani, caduto per la Patria, con atto pubblico in data 23 marzo 1945, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio di studio prof. Nicolò Giani » e destinato a premiare annualmente un lavoro di argomento giuridico-sociale, scritto da un laureato nell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1762.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare due legati.

N. 1762. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare i due legati di L. 100.000 ciascuno, disposti in suo favore dalla defunta signora Ginevra Ballanti ved. Serafini Vigneri, con testamento olografo in data 4 settembre 1943, per l'istituzione di due premi annuali, l'uno da intitolarsi al nome del padre « Dott. Adriano Ballanti » e da conferirsi a laureati nella Facoltà di medicina e chirurgia, e l'altro da intitolarsi al nome del marito « Ing. Ludovico Serafini Vigneri » e da assegnarsi a laureati nella Facoltà di ingegneria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1948, n. 158.

Provvedimenti finanziari a favore delle università e degli istituti di istruzione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 600.000.000 (seicento milioni) da assegnare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio

finanziario 1947-48, per contributi di carattere straordinario da erogarsi in rapporto alle necessità di funzionamento degli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali.

Art. 2.

E' autorizzata, per il corrente esercizio finanziario, la spesa straordinaria di L. 400.000.000 (quattrocento milioni), quale primo contributo di carattere straordinario, da erogarsi per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico degli enti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1948, n. 159.

Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1947, l'aliquota dei premi che le imprese di assicurazione debbono costituire in cauzione e vincolare a favore della massa degli assicurati viene ridotta:

1) al 15 % per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;

2) al 20 % per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine.

Le dette cauzioni non potranno comunque essere inferiori alle misure minime stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1948, n. 160.

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire quindici miliardi, prevista dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, è elevata a lire trenta miliardi.

Al predetto art. 6 è aggiunto il seguente comma:

Della suindicata maggiore spesa lire tredici miliardi sono destinati alla liquidazione degli oneri derivanti da opere appaltate o concesse dal Ministero dei lavori pubblici e lire due miliardi alla liquidazione degli oneri derivanti da opere la cui gestione è stata trasferita all'A.N.A.S.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 161.

Proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Le nomine di vincitori di concorsi a cattedre universitarie ed i trasferimenti di professori universitari per l'anno 1947-48 possono essere disposti con decorrenza posteriore al 1° dicembre 1947, ma non posteriore al 31 marzo 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 107. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Trento, per il triennio 1948-1950.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trento, pel triennio 1948-1950, i signori:

Pezcoller prof. Alessio, medico chirurgo;
Pergher dott. Leopoldo, medico chirurgo;
D'Anna dott. Carlo, pediatra;
Tomasi rag. Luigi, esperto in materie amministrative;
Bosetti Patrizio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1948
Registro n. 13, *foglio n.* 180. — FERRARI

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.

Costituzione del Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione in Roma di una Cassa per il credito alle imprese artigiane presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione del Comitato amministrativo della Cassa predetta;

Decretano:

Il Comitato amministrativo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, è così costituito:

Presidente:

il presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Vice presidente:

il sig. prof. Oddone Fantini, in rappresentanza dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane;

Membri:

i signori dott. Franco Lucibelli, dott. Ignazio Capuano ed Agostino Ravenni, in rappresentanza, rispettivamente, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Monte dei Paschi di Siena;

i signori dott. Gaspare Tricomi e dott. Umberto Tullio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

i signori ing. Gustavo Scialoja e rag. Carlo Spinelli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

il direttore generale dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Costituzione del Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione in Roma di una Cassa per il credito alle imprese artigiane presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del Collegio sindacale della Cassa predetta;

Decretano:

Il Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, presso l'Istituto delle Casse di risparmio italiane, è così costituito:

Sindaci effettivi:

sig. dott. rag. Francesco Casalengo, designato dal Ministero del tesoro;

sig. dott. Mario Cimmino, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

sig. prof. dott. Francesco Parrillo, designato dagli Istituti fondatori.

Sindaci supplenti:

sig. dott. Gennaro Mazza, designato dal Ministero del tesoro;

sig. dott. Mario Campanino, designato dal Ministero dell'industria e commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

(1239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale del 22 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1948, registro n. 3, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Vercelli, di un mutuo di L. 1.169.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947

(1132)

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Trapani è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3471 del 9 gennaio 1948; importo L. 2.413.880.

(1133)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 22 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 240, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Lecce, di un mutuo di L. 37.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1173)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1948, registro n. 5, foglio n. 239, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Benevento, di un mutuo di L. 21.381.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1174)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 4 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo di L. 16.923.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1176)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 17 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1948, registro n. 5, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Padova, di un mutuo di L. 11.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1177)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Rocco Messina di Paolo, nato a Cannitello il 4 dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in fisica, conseguito presso l'Università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(1266)

La dott. Battistina Parte di Gioacchino, nata a Napoli il 28 agosto 1917 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso il Magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Magistero « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

(1267)

La dott. Matelda Marigo di Aristide, nata a Firenze il 22 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Palermo nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 marzo 1948 - N. 48

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,825
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	87,55
Redimibile 3,50 % 1934	67,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,80
Id. 5 % 1936	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	79,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,50
Id. 5 % convertiti 1951	98 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il provvedimento del Governo militare alleato 14 aprile 1945, con il quale i signori comm. avv. Renzi Nicola e dottor Giuseppe Braccioni sono stati rispettivamente nominati presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro);

Considerato che l'avv. Renzi ed il dott. Braccioni sono scaduti di carica giusta il disposto dell'art. 8 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Dispone:

I signori Adolfo Conti e Nicola Salvatori sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbania, con sede in Urbania (Pesaro), per la durata prevista dalle norme statutarie, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1192)

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Caserta)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 settembre 1945, con il quale il rag. Domenico Orlando è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Caserta) ed il decreto pure del Ministro per il tesoro in data 16 settembre 1946, con il quale il sig. Alessandro Saulle è stato nominato vice presidente della cennata azienda;

Considerato che il rag. Orlando ed il sig. Saulle sono entrambi scaduti di carica giusta il disposto dell'art. 8 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Dispone:

I signori rag. Domenico Orlando e Alessandro Saulle sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Caserta), per la durata prevista dalle norme statutarie e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(1193)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 21 ottobre 1946, n. 24952, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Camillo Lozzo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Angelo Politano, medico provinciale;
prof. dott. Francesco Maccabruni, libero docente di ostetricia e ginecologia e primario del reparto ostetrico-ginecologico dell'ospedale civile di Mantova;
dott. Mario Magni, specialista in ostetricia e ginecologia;
Rita Moretti, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Giuseppe Cucchiara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1140)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 30 giugno 1947, n. 10206/2, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Guido Giardina, vice prefetto;

Componenti:
dott. Alfonso Zito, medico provinciale;
prof. dott. Emanuele Santoro, libero docente in patologia chirurgica, primario chirurgo dell'ospedale civile di Matera;
dott. Antonio Guerricchio, primario medico dell'ospedale civile di Matera;
dott. Michele Lopiano, medico condotto;

Segretario:
dott. Guido Tamburro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1141)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 22 giugno 1947, n. 9853, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Paolino Berardengo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Gustavo Oreste, medico provinciale;
prof. Icilio Pardini, docente universitario in ostetricia;
dott. Gino Paci, primario di ospedale in reparto di ostetricia;
Leontina Ottaviani, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Luigi Prima.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1146)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.